



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

A Paola Rebecchi

*A te, Paola,
al tuo impegno nella difesa dei diritti di tutti ed alla tua professionalità,
alla tua gioia ed al tuo rigore,
alla tua abnegazione ed al tuo altruismo,
per noi impareggiabile esempio.*

Fabio, Emanuele, Vincenzo, Graziella, Simone, Margherita, Chiara, Luca, Giorgio.

INDICE:

1. Novità legislative.
2. Decisioni della Corte Costituzionale.
3. Sezioni Unite.
4. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.
5. Novità editoriali.
6. Incontri di studio e convegni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

1. Novità legislative.

[Approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati della proposta di legge n. 2874-B che punisce il negazionismo.](#)

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost., Sentenza 06 aprile 2016 \(dep. 1 giugno 2016\) nr. 125 / 2016 Pres. Grossi – Rel. Lattanzi.](#)

Esecuzione penale – Sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi – Esclusione per il delitto di cui all’art. 624 bis codice penale – Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte *dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto – legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 215, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.* Con la decisione in oggetto è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 9, lettera a) dell’art. 656 c.p.p. nella parte in cui prevede che non possa essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

E’ interessante notare come la Corte sia pervenuta a detta conclusione non sulla scorta di una censura della cd. presunzione assoluta di pericolosità - a suo tempo - estesa agli autori del reato in questione,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

bensì operando una comparazione con la diversa disciplina adottata nei confronti di chi si sia reso autore del reato di rapina aggravata, ravvisando così una disparità di trattamento non giustificata ai sensi dell'art. 3 Cost.

C. Cost., Sentenza 20 aprile 2016 (dep. 16 giugno 2016) nr. 140 / 2016 Pres. Grossi Rel. Lattanzi.

Processo penale – Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili – Mancata previsione dell'applicabilità della disciplina delle costituzione delle parti in sede id incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. – Inammissibilità.

La Corte *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 28 aprile 2014 n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950., ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione. A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale e compatibilità con i principi di cui all'art. 6 CEDU, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione, rilevando “in primis” l'errore in cui è incorso il giudice remittente, nell'individuare la norma censurata (che, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere l'art. 666 c.p.p.) e ribadendo comunque l'impossibilità di estendere al procedimento di esecuzione le norme introdotte dalla legge 67/2014, con specifico riferimento al cd. “processo in assenza”.*

C. Cost., Sentenza 1 giugno 2016 (dep. 16 giugno 2016) nr. 148 / 2016 Pres. Grossi Rel. Cartabia.

Reati e pene – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – Pena minima edittale- Inammissibilità.

La Corte *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come risultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis del decreto legge 30 dicembre 2005 . n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Perugia. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla coerenza costituzionale dell'art. 73 DPR 309/90, a seguito della decisione 32/2014, ha dichiarato l'inammissibilità della questione – così come sollevata –, ribadendo il consolidato principio per cui, laddove vengano richiamati profili di illegittimità attinenti l'entità della pena, non è possibile intervenire ove il giudice remittente non individui un parametro comparativo che consenta di rinvenire una soluzione “costituzionalmente obbligata”, evidenziando altresì che, nel caso di specie, al contrario di quanto accaduto in occasione della sentenza nr. 32/2014, non era stato denunciato alcun vizio procedurale della legge.

3. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

Sequestro conservativo - Impignorabilità dei beni - Competenza funzionale - Tribunale del riesame - Giudice dell'esecuzione civile.

[Questione Penale Pendente n. 4706/2016 Reg. Gen. Ordinanza di rimessione n. 21419 della Sez. V, C.c. del 4 maggio 2016 \(dep. 23 maggio 2016\), Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli, Ric. Culasso.](#)

(Artt. 316, 317, 318, 320 e 324 c.p.p.; artt. 167 e 170 c.c.; art. 46 R. D. 16 marzo 1942, n. 267).

Alle Sezioni Unite della Suprema Corte è stato devoluto il seguente quesito:



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

“Se le questioni attinenti alla impignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo possano essere proposte al tribunale del riesame, nell'incidente cautelare, ovvero se la competenza funzionale a deciderle sia devoluta al giudice dell'esecuzione civile una volta che, passata in giudicato la sentenza penale di condanna, il sequestro conservativo si converta in pignoramento”

La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, preliminarmente evidenzia come il Tribunale del riesame, nel rigettare la doglianza devoluta dal ricorrente lamentando *“l'impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 c.c. e la conseguente illegittimità del vincolo cautelare apposto sui medesimi a tutela dei crediti della parte civile ed estranei alle obbligazioni cui il fondo è destinato ad offrire una garanzia patrimoniale”*, abbia *“richiamato il principio affermato in una pronunzia di questa Corte per cui il conferimento dei beni in fondo patrimoniale non esclude il sequestro conservativo disposto dal giudice penale, né lo condiziona al limite posto per l'esecuzione del pignoramento, giacché all'uopo l'art. 317 c.p.p., comma 3 c.p.p. rinvia alle forme previste dal codice di procedura civile. Pertanto, fermo il titolo di un sequestro conservativo disposto dal giudice penale, le questioni relative ai limiti di pignorabilità dei crediti sono proponibili solo in sede di esecuzione civile (Sez. 6, n. 4435 del 17 gennaio 2011, Trozzi e altri, non massimata)”*. Nondimeno, segnala come il ricorrente abbia confutato tale assunto rinviando *“ad altra pronunzia di legittimità secondo cui sono impignorabili, e quindi insuscettibili di sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p., i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore conosceva essere contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia, rimanendo irrilevante il fatto che il debito sia stato contratto prima della costituzione del patrimonio familiare, in quanto la pignorabilità va considerata al momento in cui ha luogo l'esecuzione (Sez. 5, n. 598/04 del 1 ottobre 2003, Orlando, Rv. 227445)”*. Contrasto, questo, che *“riflette - pur nella specificità della fattispecie del sequestro di beni conferiti in un fondo patrimoniale - quello più generale consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (e già segnalato dall'Ufficio del Massimario con la Relazione n. 17/2011) in merito alla rilevanza nell'incidente cautelare instauratosi ai sensi degli artt. 316 e ss. c.p.p. dei limiti*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

legali di pignorabilità e della loro rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento applicativo del sequestro conservativo. Contrasto generatosi soprattutto in riferimento all'assoggettabilità a sequestro conservativo delle somme relative a crediti retributivi?

Ed invero, alla stregua di un orientamento meno recente, a cui fa riferimento la sopra citata pronuncia richiamata dal ricorrente, “*i limiti al pignoramento, giusto il richiamo in tal senso operato dall'art. 316 c.p.p., rileverebbero già al momento della disposizione del sequestro conservativo. In tal senso si osserva altresì come apparirebbe quanto meno irragionevole consentire l'apposizione del vincolo cautelare su beni che per loro natura già si sa non poter essere assoggettati all'esecuzione, con la conseguenza che il rispetto dei limiti di pignorabilità costituirebbe un presupposto di legittimità del provvedimento di sequestro che certamente deve costituire oggetto di verifica da parte giudice penale nel procedimento di riesame. In questi termini, oltre alla già citata sentenza Orlando, si sono espresse ad esempio Sez. 6, n. 2033 del 22 maggio 1997, Lentini F, Rv. 209111; Sez. 2, n. 46626 del 20 novembre 2009, dep. 3 dicembre 2009, Melis, rv 245466; Sez. 6, n. 16168 del 4 febbraio 2011, De Biase, Rv 249329 e da ultima Sez. 5, n. 31733 del 26 maggio 2015, Valeria, Rv. 264768*”.

Per converso: “secondo un diverso orientamento - rivelatosi per la prima volta in tempi più recenti ed al quale sostanzialmente si è ispirato il provvedimento impugnato - l'interessato non sarebbe invece legittimato a sollevare dinanzi al giudice penale la questione relativa all'impignorabilità dei beni assoggettati a sequestro conservativo. Affermazione che risposa sul presupposto per cui la competenza funzionale a decidere tale questione sarebbe devoluta al giudice dell'esecuzione civile una volta che, passata in giudicato la sentenza penale di condanna, il sequestro conservativo si converta in pignoramento (in questo senso Sez. 5, n. 35531 del 25 giugno 2010, Donigaglia, Rv 248495; Sez. 5, n. 42244 del 14 ottobre 2010, Ricci Maccarini, Rv 248891). Entrambe le pronunzie citate pongono l'accento non tanto sull'estensibilità o meno al sequestro conservativo penale dei limiti posti al pignoramento (ancorché invero la sentenza Donigaglia sembra negativa sul punto), quanto piuttosto sull'impossibilità di sollevare dinanzi al giudice penale la relativa questione argomentando in proposito dal disposto del terzo comma dell'art. 317 c.p.p.”

Di qui la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione. Udienza del 21 luglio 2016 - Relatore: Vessichelli.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. - Errore materiale o di fatto - Sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per revisione - Sentenza di rigetto del ricorso in tema di revisione.

[Questione penale pendente n. 51468/2015 Reg. Gen. Ordinanza di rimessione n. 22833 della Sez. V, C.c. del 18 febbraio 2016 \(dep. 30 maggio 2016\), Pres. Fumo, Rel. De Bernardinis, Ric. Nunziata.](#)

(Artt. 625-bis, 629, 630, 636, 637, 639 e 640 c.p.p.).

Il quesito devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione è:

“Se sia ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che si sia pronunciata nel giudizio di revisione?”

La Quinta Sezione della Cassazione ha ravvisato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità della procedura ex art. 625-bis c.p.p. nei confronti di una sentenza della Suprema Corte che abbia deciso, rigettandolo o dichiarandolo inammissibile, un ricorso in tema di revisione. Al riguardo si consideri che: *“la sez. 5, con sentenza n. 30373 del 16/6/2006, Nappi, Rv 235323, ebbe ad affermare che l'espressione "condannato", nei cui confronti esclusivamente, è ammesso come è noto, il ricorso straordinario, deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l'impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna. Conseguentemente è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario Corte di Cassazione ex art. 625 bis cpp. contro una sentenza in tema di revisione”*. Come pure *“la sez. 6, con sentenza n. 4124 del 17/1/2007, Rossi, Rv 235612, allineandosi completamente alla decisione sopra riportata, ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cpp, se proposto nei confronti di decisione della Corte di cassazione intervenuta in tema di revisione di sentenza di condanna”*. Come pure *“la sez. 3, con sentenza 43697 del 10/11/2011, V., Rv 251411, ha espresso il principio sintetizzato in massima come segue: «è*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una ordinanza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'inammissibilità di un ricorso proposto contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di revisione, atteso che la disposizione di cui all'art. 625 bis cpp, che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, circoscrive l'esperibilità del gravame (proponibile solo dal condannato e dal Procuratore generale) esclusivamente alle sentenze della Corte, per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna».

Di contro, *“la sez. 1 si è determinata in senso diametralmente opposto, affermando, con la sentenza n. 1776 del 29/9/2014 (dep. 2015), Narcisio, Rv 261781, che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è senza dubbio ammissibile contro le decisioni della Corte di cassazione, conclusive di un giudizio di revisione. Ciò in quanto per “condannato”, a favore del quale è ammessa la richiesta ex art. 625-bis cpp, si deve intendere anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il procedimento di revisione”.*

Dirimente è dunque *“l'accezione (e l'estensione) da attribuire alla parola “condannato”. Invero, se si intende tale termine in senso “storico” (colui che fu condannato), è chiaro che il ricorso ex art. 625 bis cpp può essere esperito solo contro sentenza della Corte di legittimità che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato, rende definitiva tale condanna; se viceversa il termine è da intendersi come espressivo di uno status (lo status di condannato, appunto, in una sorta di accettazione del principio di semel “condannato”, semper “condannato”), allora non vi è ragione di escludere l'applicabilità della procedura ex art. 625 bis cp anche con riferimento alla sentenza di legittimità che concluda un giudizio di revisione”.*

Vero è che *“aderendo al principio esposto nella sopra ricordata sentenza della sez. 1, si compie, inevitabilmente, un altro passo verso quella (progressiva) erosione del giudicato che sembra caratterizzare alcuni aspetti della recente produzione legislativa”.*

Di qui la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione. Udienza del 21 luglio 2016 - Relatore: Fidelbo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sent. 11 maggio 2016 – 10 giugno 2016, n. 24139, Pres. Blaiotta, Rel. Montagni.](#)

Colpa in genere – infortuni sul lavoro – obblighi cautelari gravanti sul datore di lavoro – completo adempimento – esclusione della responsabilità penale.

Il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore. Il che segna il passaggio da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

[Sez. I, 22 aprile 2016 – 8 giugno 2016 n. 23867, Pres. Vecchio, Rel. Sandrini.](#)

Estinzione della pena – termine di decorrenza.

In sede di revoca della pena sospesa e contestuale richiesta di estinzione della pena per prescrizione dei termini ex art. 172 c.p., il tempo per la prescrizione della pena, decorrente ex lege dal giorno in cui si è verificata la condizione risolutiva a cui è subordinata l'esecuzione della pena originariamente sospesa, si computa dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza recante la condanna a pena detentiva che viene individuata come causa di revoca della sospensione condizionale delle pene da porsi in esecuzione *(nel caso di specie la Corte, dopo aver ribadito l'interesse del condannato a far valere la causa di estinzione del reato di cui*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

all'art. 172 c.p. in luogo dell'indulto, ha censurato la decisione del Giudice dell'Esecuzione emesso sul presupposto della decorrenza del termine di prescrizione della pena dalla definitività del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale).

[Sez. VI, Sent. n. 23832 del 12 maggio 2016 \(dep. 8 giugno 2016\), Pres. Rotundo, Rel. Citterio, Imp. Di Meo ed altri, P.G. \(concl. diff\).](#)

Nullità - Capi d'imputazione - Genericità o Indeterminatezza del fatto - Nullità del decreto che dispone il giudizio - Restituzione atti al Pubblico Ministero.

(Artt. 181, comma 3, 185, comma 3, 416, comma 1, 417, lett. b), 429, comma 1, lett. c) e comma 2, 491, comma 1, c.p.p.)

In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità prevista dall'art. 429, comma 2, cod. pen., senza previamente sollecitare il pubblico ministero ad integrare o precisare la contestazione.

[Sez. I, 4 febbraio 2016 – 16 giugno 2016 n. 25143, Pres. Cortese, Rel. Mancuso.](#)

Recidiva – previsione di cui all'art. 99 comma V – Effetti dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Alla luce della sentenza n. 185/2015 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 99 comma V del codice penale), in sede di giudizio di comparazione delle circostanze non è più consentito l'aumento di pena obbligatorio, legato al solo dato formale del titolo di reato (secondo la previgente formulazione dell'articolo in questione), dovendosi procedere ad uno specifico accertamento volto a verificare la concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

[Sez. IV, sent. 11 maggio 2016 – 6 giugno 2016, n. 23283, Pres. Blaiotta, Rel. Montagni.](#)

Responsabilità colposa del medico – *abolitio criminis* introdotta dalla L. 189/2012 per i casi di colpa lieve – ambito di operatività – anche profili di colpa diversi dalla imperizia

A seguito della introduzione della L. n. 189/2012 “Balduzzi”, la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia.

[Sez. V, sent. 27 aprile 2016 – 9 giugno 2016, n. 24071, Pres. Rotundo, Rel. Catena.](#)

Sospensione condizionale della pena - Artt. 164 e 168 c.p.p.- Equiparazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alla sentenza di condanna.

La sentenza di condanna con pena condizionalmente sospesa non può costituire motivo di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione ad una precedente sentenza di condanna, stante il disposto dell'art. 168, comma primo c.p., che fa salva la previsione dell'art. 164, ultimo comma c.p.. Tale conclusione risulta valida anche qualora il provvedimento che ha dato luogo alla revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa sia una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, stante l'equiparazione della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. alla sentenza di condanna.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II, sent. 3 maggio-6 giugno 2016, n. 23347, Pres. Fiandanese, Rel. Recchione.](#)

Appropriazione indebita - *Ratio* - Ipotesi - Mandatario che si appropria del denaro affidatogli - Reato - Sussistenza - Fattispecie.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

In tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro. Pertanto, commette il delitto di cui all'art. 646 c.p. il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto, utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante. (Fattispecie in tema di appropriazione da parte degli imputati, rispettivamente amministratore e socio di una società di spedizionieri, delle somme versate dalla parte civile per il pagamento dei tributi doganali).

[Sez. V, sent. 5 maggio 2016– 7 giugno 2016, n. 23653, Pres. Nappi, Rel. Morelli.](#)

Interferenze illecite nella vita privata – Configurabilità – Nozione di privata dimora – Limiti alla tutela della riservatezza del domicilio.

Integra il reato di cui all'art. 615 bis, comma primo, c.p., la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora solo se tali luoghi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non anche se gli stessi possono essere liberamente osservati dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si compie in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei.

[Sez. V, sent. 5 maggio 2016– 7 giugno 2016, n. 23654, Pres. Nappi, Rel. De Marzo.](#)

Lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva- Soglia del rischio consentito- Illecito sportivo penalmente irrilevante- Pratica sportiva- Causa di giustificazione non codificata.

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva e, in particolare, durante una partita di calcio, i comportamenti violenti che non oltrepassano la soglia del rischio consentito nella specifica attività ginnica appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente irrilevanti, poiché



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

sprovvisi di anti giuridicità per mancanza di danno sociale. Conseguentemente, non è punibile lo sportivo che, nel rispetto delle regole del gioco o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario, costituendo la pratica sportiva, così come identificata, una causa di giustificazione non codificata.

[Sez. II, sent. 27 maggio - 7 giugno 2016, n. 23578, Pres. Gallo, Rel. Carrelli Palombi di Montrone.](#)

Rapina impropria - Minacce proferite nei confronti di più persone nell'ambito del medesimo contesto illecito - Pluralità di condotte illecite - Esclusione - Unicità dell'azione criminosa - Sussistenza.

In tema di tentata rapina impropria, le minacce rivolte nei confronti di più persone, che siano state presenti o siano intervenute immediatamente dopo il fatto, anche diverse da quella che ha subito la tentata sottrazione, se proferite nell'ambito del medesimo ed unico contesto illecito, senza un'apprezzabile soluzione di continuità ed all'unico fine di garantirsi l'impunità, non integrano una pluralità di condotte illecite, ma costituiscono un'unica azione criminosa.

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, sent. 20 aprile 2016 – 14 giugno 2016, n. 24698, Pres. Ciampi, Rel. Gianniti.](#)

Art. 186 C.d.S. – guida in stato di ebbrezza – accertamenti strumentali – prova legale - esclusione – elementi sintomatici – sufficienza – integrazione ipotesi di reato più grave – prova per elementi sintomatici – ammissibilità – limiti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

Ai fini della configurazione della ipotesi di reato di cui all'art. 186 C.d.S., l'esame alcolemico non costituisce prova legale, pertanto è legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica anche ove sia condotto in base ad elementi sintomatici. Ciò comporta che il giudice potrà, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, ritenere integrata persino l'ipotesi di maggior gravità espressa dalla norma in esame, ma solo ove siano riscontrate manifestazioni eclatanti di ebbrezza.

Sez. I, 1 marzo 2016 – 14 giugno 2016 n. 24739, Pres. Siotto, Rel. Di Giuro.

Art. 4 L. 110/75 - Porto ingiustificato d'armi- Irrilevanza di eventuali motivi "religiosi".

Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4 L. 110/75 non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti.

Le particolari esigenze che inducono a portare l'arma fuori dell'abitazione devono corrispondere a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto *(nel caso di specie la Corte ha escluso la rilevanza scriminante del cd. motivo religioso, addotto dal ricorrente – di religione Sikh – che era stato fermato mentre portava con sé il pugnale kirpan, che – per coloro che seguono detta religione – rientra tra i 5 simboli che il fedele deve sempre portare con sé).*

Sez. III, sentenza 8 aprile – 15 giugno 2016 n. 24819 – Pres. Fiale – Rel. Mengoni.

Art. 6 legge n. 401/1989 – Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – Autorità competente per la revoca della misura.

Nel caso di provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione di cui all'art. 6 c. 2 legge 401/89, unitamente al divieto di accesso di cui al c. 1, sulla richiesta di revoca o di modifica provvede il Giudice per le Indagini Preliminari, già investito della convalida del provvedimento medesimo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

(Nel caso di specie, la Corte di Cassazione è pervenuta ad enunciare il principio di diritto sopra riportato, superando il precedente e diverso orientamento, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale).

Sez. V, sent. 11 aprile 2016 – 7 giugno 2016, n. 23647, Pres. Vessichelli, Rel. Settembre.

Bancarotta - Persona offesa dai reati di bancarotta - Soggetto titolare dell'interesse protetto dalla norma penale- Impossibilità di individuarlo nei creditori individualmente considerati.

I soggetti che rivestono la qualità di creditori del fallito nella procedura concorsuale, pur essendo, anche potenzialmente, soggetti danneggiati dai reati previsti dagli artt. 216 ss. L. Fall., non rivestono – *uti singuli* - la qualità di persone offese dei reati suddetti, stante il disposto degli artt. 90 ss. c.p.p. che individuano come persona offesa dal reato il soggetto titolare dell'interesse protetto dalla norma penale e data l'impossibilità di individuare tale interesse nel patrimonio dei singoli creditori.

Sez. V, sent. 6 maggio 2016 – 9 giugno 2016, n. 24059, Pres. Palla, Rel. Morelli.

Bancarotta fraudolenta documentale- Elemento soggettivo - Dolo generico per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità- Dolo specifico per le fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2 prima parte L. Fall..

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per l'integrazione delle ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate da condotte che non rendono possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, che è invece necessario con riferimento alle fattispecie di sottrazione distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili previste dall'art. 216, comma primo, n. 2 prima parte L. Fall..

Sez. V, sent. 27 aprile 2016 – 9 giugno 2016, n. 24068, Pres. Rotundo, Rel. Catena.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

Bancarotta semplice - Concreta durata applicativa della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale - Art. 217 ultimo comma L. Fall.- Commisurazione alla durata della pena principale.

In tema di reati fallimentari, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prevista per il delitto di bancarotta semplice e determinata solo nel massimo dall'art. 217 ultimo comma L. Fall., deve essere commisurata alla durata della pena principale in ossequio al disposto dell'art. 37 c.p., diversamente da quanto previsto per il delitto di bancarotta fraudolenta, per il quale la pena accessoria ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni.

[Sez. II, sent. 27 maggio - 1 giugno 2016, n. 23169, Pres. Gallo, Rel. Ariolli.](#)

Circostanze del reato - Circostanze speciali - Aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 - Finalità di agevolazione di organizzazione mafiosa - Perseguimento da parte dell'agente di un vantaggio proprio - Configurabilità – Condizioni.

La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata.

[Sez. III, sentenza 25 febbraio – 9 giugno 2016 n. 23892 – Pres. Grillo – Rel. Di Stasi.](#)

Diritto d'autore - Legge n. 633/1941 - Art. 171 ter c. 3 – Sussistenza – Presupposti.

L'art. 171 ter c. 3 legge 633/1941 deve essere interpretato nel senso che esso non è logicamente incompatibile con l'ipotesi delle detenzione di un numero di copie contraffatte superiore a 50 dovendosi considerare, ai fini della sua applicazione, il fatto nel suo complesso, vale a dire la condotta materiale, le circostanze di tempo e di luogo, i motivi a delinquere, le condizioni sociali e di vita.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

[Sez. VI, Sent. n. 23277 del 1° giugno 2016 \(dep. 3 giugno 2016\), Pres. Paoloni, Rel. Calvanese Imp. Bardu, P.G. \(concl. conf.\).](#)

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo per esecuzione pena - Consegna - Condizioni - Supplemento di istruttoria – Richiesta di informazioni complementari necessarie.

(Art. 8, par. 1, lett. c), 15 par. 2 e 17 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002; art. 19, comma 1 lett. a), L. n. 69 del 2005, come modificato dal D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 31 in attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009; art. 3 CEDU; artt. 16 e 18, comma 1 lett. h), L. n. 69 del 2005).

La sussistenza del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005, ricorre in caso di “serio pericolo” che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. La Sesta Sezione si è conformata alla interpretazione fornita dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza emessa il 5 aprile 2016, che ha stabilito quali accertamenti devono essere compiuti in tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, nei confronti della Romania.

[Sez. II, sent. 27 maggio - 1 giugno 2016, n. 23165, Pres. Gallo, Rel. Arioli.](#)

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere - Contravvenzione ex artt. 2 e 76, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Provvedimento del Questore - Potere del giudice di sostituire la propria valutazione nel giudizio di pericolosità a quella del Questore - Esclusione - Sindacato di legittimità - Ammissibilità - Ipotesi - Fattispecie.

In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, mentre gli è consentito un



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. Ciò posto, deve ritenersi legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base di illazioni, congetture o meri sospetti e sulla astratta probabilità della commissione dei delitti, poiché l'ordine, alla cui violazione consegue l'illecito penale, deve essere fondato su indizi da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1 (Fattispecie nella quale la Corte territoriale, a fronte di specifico motivo sul punto articolato dalla difesa nei motivi di appello sulla legittima portata del provvedimento del Questore, in relazione ai presupposti prescritti dalla legge, aveva omesso in concreto di svolgere idonea verifica).

D. Diritto processuale.

[Sez. V, sent. 6 maggio 2016 – 9 giugno 2016, n. 24058, Pres. Palla, Rel. Settembre.](#)

Art. 129 c.p.p. – Immediata declaratoria di cause di non punibilità – Rapporto con il proscioglimento nel merito.

In presenza di una causa di estinzione del reato, il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione dello stesso da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione – ossia di percezione *ictu oculi* – che a quello di apprezzamento e sia, dunque, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

[Sez. II, sent. 27 maggio - 7 giugno 2016, n. 23579, Pres. Gallo, Rel. Carrelli Palombi Di Montrone.](#)

Appello - Estinzione del reato e decisione agli effetti civili - Declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di appello - Obbligo del giudice di decidere sull'impugnazione agli effetti civili - Motivazione in ordine alla valutazione della responsabilità dell'imputato ai fini civilistici - Obbligo - Violazione - Conseguenze.

Il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo il parametro fissato dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell'art. 622 c.p.p.).

[Sez. III, sentenza 9 febbraio – 6 giugno 2016 n. 23317 – Pres. Rosi – Rel. Aceto](#)

Appello - Ricorso per cassazione – Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione - Presupposti.

La genericità dell'appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi.

Solo in relazione al ricorso per cassazione costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

Quanto all'appello, in virtù del principio devolutivo, il Giudice dell'impugnazione, a meno che i motivi non siano inficiati da una evidente genericità, è tenuto a rivisitare in toto i capi ed i punti della sentenza di primo grado, oggetto del gravame. Da ciò ne deriva che è ammissibile l'appello che riproponga, con specifica indicazione dei capi impugnati, censure già esaminate e confutate dal giudice di primo grado.

(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra riportato, la Corte di Cassazione annullava con rinvio l'ordinanza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto per genericità dei motivi valutando nel merito le questioni proposte con il gravame, esorbitando, così, da una mera delibazione di inammissibilità).

Sez. II, sent. 1-9 giugno 2016, n. 23999, Pres. Fiandanese, Rel. Pellegrino.

Appello - Sostituzione delle pene detentive brevi ex art. 53, Legge n. 689 del 1981 - Conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria - Diniego della richiesta da parte giudice di secondo grado - Omessa motivazione sul punto - Vizio di motivazione e violazione di legge - Integrazione - Fattispecie.

Incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981 il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello nei quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione del diniego. (Nella specie, la corte d'appello pur astrattamente ricorrendo i presupposti dell'art. 53 I. n. 689/1981, aveva omesso qualsiasi motivazione sul punto, finendo per respingere di fatto la richiesta dell'imputato senza alcuna spiegazione delle ragioni della decisione).

Sez. III, sentenza 18 febbraio – 13 giugno 2016 n. 24432 – Pres. Amoresano – Rel. Liberati.

Archiviazione – Avviso ex art. 408 c. 3 bis c.p.p. – Delitti commessi con violenza alla persona - Obbligatorietà.

Per i delitti commessi con violenza alla persona, sussiste, ex art. 408 c. 3 bis c.p.p., l'obbligo di notifica dell'avviso alla persona offesa anche in caso di richiesta di archiviazione basata sulla infondatezza della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

notizia di reato posto che detto obbligo afferisce alle forme del procedimento, a nulla rilevando il merito dello stesso.

Sez. II, sent. 1 marzo-6 giugno 2016, n. 23349, Pres. Cammino, Rel. Beltrani.

Atti processuali - Traduzione degli atti - In genere - Imputato alloglotta irreperibile o latitante - Notificazione presso il difensore - Traduzione dell'atto - Necessità - Esclusione - Erronea dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni - Impugnabilità - Esclusione.

L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 c.p.p., è escluso ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore. Nondimeno, deve ritenersi illegittimo, ma non abnorme, il provvedimento con il quale il G.U.P. abbia dichiarato erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti dell'imputato latitante - per non essere stato tradotto in lingua comprensibile al predetto, l'avviso di chiusura delle indagini preliminari, pur materialmente notificato presso il medesimo difensore - trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. Ne consegue che il provvedimento anzidetto, pur illegittimo (ma non abnorme), in difetto di espressa previsione di autonoma impugnabilità, non è contestabile. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal P.M. territoriale).

Sez. IV, sent. 17 marzo 2016 – 6 giugno 2016, n. 23280, Pres. Blaiotta, Rel. Bellini.

Avviso del dibattimento al difensore fiduciario – omissione - nullità generale insanabile – notifica al difensore di ufficio – irrilevanza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

La omessa notificazione dell'avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al difensore di ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione, laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art.179, co. 1 c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio in quanto tale nomina del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore.

[Sez. I, sent. 15 gennaio 2016 – 8 giugno 2016 n. 23855, Pres. Vecchio, Rel. Novik.](#)

Decreto penale di condanna – Giudizio conseguente all'opposizione – Poteri del giudice del dibattimento.

Il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che esso produce è quello di determinare l'emissione del decreto di giudizio immediato, dovendo esso decreto penale essere revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, una volta verificata la ritualità dell'instaurazione del giudizio a cognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 464 c.p.p. Da ciò consegue che il Tribunale, di fronte ad un decreto penale di condanna che deve – quindi – essere considerato come non più esistente, non può emettere declaratoria di nullità ma deve procedere alla trattazione del processo (pur in presenza di cause di nullità del decreto opposto) e pronunciarsi nel merito in ordine a tutte le richieste ed eccezioni formulate dall'imputato (*Principio affermato in sede di conflitto di competenza tra Gip che aveva emesso il decreto penale di condanna e Tribunale, avanti il quale si doveva celebrare il processo*).

[Sez. I, sent. 15 gennaio 2016 – 8 giugno 2016 n. 23856, Pres. Vecchio, Rel. Magi.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

Decreto penale di condanna - Poteri decisorii del Gip – Effetti della sent. nr. 14/2015 Corte Cost.

Alla luce della sentenza nr. 14/2015 emessa dalla Corte Costituzionale in data 28 gennaio 2015 (depositata il 13 febbraio 2015), va ribadito il principio per cui il Giudice delle indagini preliminari che abbia emesso decreto penale di condanna, ben può esaminare la domanda di ammissione all'oblazione che, contestualmente (e in via preliminare), solleciti un'immediata pronuncia di improcedibilità, ravvisando un'ipotesi di *ne bis in idem*.

[Sez. III, sentenza 9 febbraio – 6 giugno 2016 n. 23319 – Pres. Rosi – Rel. Aceto.](#)

Estradizione – Misure coercitive ex art. 714 c.p.p. – Presupposti – Necessità.

In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino dell'estradando che abbiano uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su preconcepite valutazioni di ordine generale.

Il mero possesso di un passaporto valido non accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura non può costituire circostanza valutabile ai fini del pericolo di fuga.

[Sez. I, sent. 22 dicembre 2015 – 9 giugno 2016 n. 24115, Pres. Cortese, Rel. Cavallo.](#)

Misure cautelari – cd. giudicato cautelare – nozione – ambito di applicazione.

Le peculiarità del sistema cautelare rendono evidente che al termine "giudicato" non può in alcun modo, in detta materia, riconnettersi il rigore e l'assolutezza del principio sancito dall'art. 648 c.p.p., assumendo il solo significato, logicamente e giuridicamente corretto, di preclusione endoprocessuale,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

idoneo a impedire la reiterazione di domande su questioni già dedotte e trattate (anche implicitamente purché necessariamente correlate a queste), mentre sicuramente non copre fatti e questioni deducibili, ma non dedotte e non esaminate.

[Sez. I, 9 settembre 2015 – 13 giugno 2016 n. 24446, Pres. Cortese, Rel. Tardio.](#)

Misure cautelari – Interesse ad impugnare del PM – Condizioni.

Nel procedimento incidentale cautelare, è inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future (*contra sez. II n. 32655/2015, Senatore; Sez. I n. 25949/2008, Minotti*).

[Sez. VI, Sent. n. 23012 del 20 aprile 2016 \(dep31 maggio 2016\), Pres. Ippolito, Rel. Bassi, Imp. Notarianni, P.G. \(concl. parz. diff.\)](#)

Misure cautelari personali - Valutazione esigenze cautelari - Richiesta di sostituzione della misura - Reato satellite non scorporabile - Presunzione di pericolosità - Adeguatezza custodia cautelare in carcere.

(Art. 416-*bis* c.p., art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, art. 275, comma 3, c.p.p.)

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di carattere relativo, può essere superata quando dagli elementi a disposizione del giudice emerge una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - il serio, effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguenza radicale mancanza di attualità delle esigenze cautelari.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

[Sez. II, sent. 3 maggio-6 giugno 2016, n. 23346, Pres. Fiandanese, Rel. Recchione.](#)

Pena - In genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Sospensione condizionale - Compatibilità - Sussistenza.

Gli istituti della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e della sospensione condizionale sono tra loro compatibili e possono concorrere, ove ne ricorrano le condizioni, essendo il primo finalizzato alla eliminazione del rischio di compressione della libertà personale (qualora siano rispettate le condizioni dalla L. n. 689 del 1981, artt. 59 e 72) ed il secondo alla sospensione dell'esecuzione della sanzione, di qualunque specie essa sia. L'interessato, pertanto, è portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefici: invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, egli è sottoposto all'esecuzione non della pena detentiva, ma soltanto della pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata relativamente alla omessa valutazione della richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello).

[Sez. I, 2 febbraio 2016 – 13 giugno 2016 n. 24444, Pres. Siotto, Rel. Mancuso.](#)

Prove – Valutazione della chiamata in reità fondata su dichiarazioni *de relato* – Obblighi di motivazione del giudice.

La chiamata in reità fondata su dichiarazioni *de relato*, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine all'intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa.

In tema di prova del mandato a commettere omicidio, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'attività della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

Sez. III, sentenza 26 gennaio – 7 giugno 2016 n. 23369 – Pres. Grillo – Rel. Mocci.

Riesame reale – Art. 324 c.p.p. – Luogo presentazione richiesta di Riesame.

In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324 c. II c.p.p. alle forme previste dall'art. 582 c. II c.p.p., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o no entro lo stesso termine al Tribunale competente del capoluogo di Provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

(Nel caso di specie, sulla scorta del principio di diritto sopra riportato, la Corte di Cassazione, dando atto del contrasto giurisprudenziale esistente, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di Riesame in quanto tardiva, perché non presentata nel capoluogo della Provincia ove ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento).

[Sez. III, sentenza 5 aprile – 15 giugno 2016 n. 24816 – Pres. Amoresano – Rel. Gai.](#)

Sequestro preventivo – Confisca per equivalente - Presupposti – Intestazione fittizia.

In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell'imputato, non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia ma incombe sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite.

[Sez. III, sentenza 1 marzo – 8 giugno 2016 n. 23697 – Pres. Grillo – Rel. Andreatza.](#)

Sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. – Avvertimento assistenza del difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p. – Necessità – Nullità ex art. 178 c.p.p.

In tema di sequestro probatorio operato in via di urgenza, ex art. 354 c.p.p., e, successivamente, convalidato dal P.M., la Polizia Giudiziaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., ha l'obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

La violazione di detto obbligo integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita secondo la previsione dell'art. 182 c.p.p. La parte sulla quale grava l'obbligo di eccepire la nullità deve individuarsi nel difensore e non nell'indagato, persona che non ha (o potrebbe solo incidentalmente avere) conoscenze tecnico processuali idonee.

Non vale ad evitare la predetta sanzione la circostanza che nel verbale di sequestro si è attestato che la persona a carico della quale è stato eseguito il sequestro è stata notiziata dei propri diritti di legge posto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

che la stessa finisce per negare la stessa funzione cui dovrebbe essere diretta vale a dire avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico processuali dal fatto che tra i propri diritti vi è, appunto, la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto.

(Nel caso di specie la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza del Tribunale del Riesame, nel corso della quale l'eccezione era stata rilevata, disponendo la restituzione di quanto in sequestro, sul presupposto che l'avviso riportato sul verbale "la persona a carico della quale è stato disposto il sequestro è stata notiziata dei propri diritti di legge" equivale a non effettuarne alcuno, posto che la predetta formula non assolve allo scopo previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.)

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 19 febbraio 2016 – 9 giugno 2016, n. 24117, Pres. Novik, Rel. Saraceno.](#)

Rideterminazione della pena in applicazione della continuazione – Criteri applicativi.

Il giudice dell'esecuzione, allorché debba procedere alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati separatamente con più sentenze di condanna, una o ciascuna delle quali riguardante a sua volta più violazioni della legge penale già unificate al proprio interno a norma dell'art. 81 c.p. comma 2, deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione, quindi individuare quello più grave secondo il criterio stabilito dall'art. 187 disp- att. c.p.p. (che prevede debba considerarsi tale la violazione per la quale è stata inflitta la pena in concreto più grave, a prescindere dal titolo di reato e dai limiti edittali di pena per esso stabiliti in astratto) e solo successivamente, sulla pena determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti di pena per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con la violazione posta a base del nuovo computo.

In coerenza con il riferimento alla pena inflitta in concreto "anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato", ai sensi dell'art. 187 (su citato) ogni aumento della pena base per reati giudicati con rito abbreviato deve essere a sua volta ridotto di un terzo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

[Sez. I, 28 gennaio 2016 – 13 giugno 2016 n. 24455, Pres. Cortese, rel. Saraceno.](#)

Sorveglianza – Udienza camerale – Omessa citazione dell'interessato ai sensi dell'art. 161 IV c.p.p. – Nullità assoluta ex artt. 178, 179 c.p.p.

Nel procedimento di Sorveglianza, l'omesso avviso ex art. 161 IV c.p.p. dell'udienza camerale all'interessato (che abbia chiesto la concessione dell'affidamento in prova e che sia risultato irreperibile al domicilio eletto), comporta la nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. (*principio, come riconosciuto dalla stessa Corte, tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di legittimità*).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Salvatore Aleo – Enrico Lanza *IL SISTEMA PENALE* Giuffrè

Enrico Amati, Valentina Caccamo, Matteo Costi, Emanuela Fronza, Antonio Vallini
INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE (III ed.) Giappichelli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

Carlo Benussi *DIRITTO PENALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE* Cedam

Fabio Civale *ANATOCISMO, USURA, INTERESSI E COMMISSIONI* Dike Giuridica Editrice

Cocco Giovanni (a cura di) *PER UN MANIFESTO DEL NEOILLUMINISMO PENALE* Cedam

Giuseppe Lavigna, Francesco Mazara Grimanato *Reati e sanzioni allo stadio* Giuffrè

Sergio Moccia, Antonio Cavaliere *IL MODELLO INTEGRATO DI SCIENZA PENALE DI FRONTE ALLE NUOVE QUESTIONI SOCIALI* Edizioni Scientifiche Italiane

Umberto Tasciotti *La trasparenza e l'anticorruzione* Aracne

6. Incontri di studio e convegni.

Incontro: ***L'INFERNO DELLA SPERANZA riflessioni sull'ergastolo ostativo presso il carcere di Opera*** (Camera Penale di Milano “Gian Domenico Pisapia”)

Carcere di Opera giovedì 16 giugno 2016 ore 9.30

Convegno: ***L'impatto della riforma cautelare nelle riflessioni della dottrina e negli orientamenti giurisprudenziali*** (Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale “G. D. Pisapia”)

Roma venerdì 17 giugno 2016 ore 11 Casa dell'Aviatore – Via dell'Università, 20



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 7 – 15 giugno 2016

Convegno ***I REATI DIN OPINIONE*** (Camera Penale di Trapani)

Trapani venerdì 17 giugno ore 17 , Palazzo Platamone, Viale Regina Margherita 32

Seminario: ***REATI STRADALI: TUTELA DELLA COLLETTIVITA'?*** Legge 23.03.2016 n. 41

(Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia – Mestre venerdì 24 giugno 2016 ore 15 Centro Cardinal G. Urbani – via Visinoni 4 / c

Convegno: ***Le misure di prevenzione: strumento in ascesa e diritto di difesa*** (Camera Penale della Lombardia Orientale Sez. di Brescia)

Brescia venerdì 24 giugno 2016 ore 15.30 Istituto Artigianelli, via Piamarta n. 6

Convegno ***LA CENTRALITA' DEL RUOLO DELL'AVVOCATURE PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI*** (UCPI e Camera Penale

Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia venerdì 1 luglio 2016 ore 9.30 – sabato 2 luglio 2016 ore 9.00 Isola di San Servolo